

RISPOSTA DI ENEL AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

3 NOVEMBRE 2020

Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato (GNC) sulle reti di trasporto

Con riferimento alla consultazione in oggetto, Enel intende limitarsi a fornire le proprie osservazioni di carattere generale.

OSSERVAZIONI GENERALI

- 1. ATTUALE CRITERIO TARIFFARIO GNC.** Il criterio per il riconoscimento dei quantitativi di GNC, introdotto con la Del. 114/2019/R/gas per il 5PRT, intende assicurare ai TSO adeguati meccanismi di copertura del rischio volume e del rischio prezzo. In particolare, a differenza di quanto previsto nel precedente periodo tariffario, il meccanismo di cui all'articolo 8 della RTTG permette di compensare la differenza tra i quantitativi di GNC riconosciuti e quelli effettivi negli anni successivi a quello in cui si verifica lo scostamento, se i quantitativi registrati restano sostanzialmente stabili nel tempo (anche a fronte di variazioni tra un anno e l'altro).
- 2. INCREMENTO VOLUMI GNC.** Tuttavia l'anomalo trend di crescita dei volumi di GNC registrato negli ultimi anni rende, ad avviso di ARERA, meno efficace il criterio tariffario di copertura dei costi per il GNC. Infatti, a partire dal 2017 il livello di GNC risulta considerevolmente più elevato rispetto a quello registrato negli anni precedenti. Per il 2019 tale valore risulta circa il doppio rispetto all'anno precedente, mentre per il 2020 Snam stima un GNC sostanzialmente allineato al valore registrato nell'anno 2019 (oltre 300 MSmc). Ciò comporta quindi per i TSO un onere, poiché non riuscirebbero a recuperare una parte di questi quantitativi con l'attuale meccanismo tariffario.

- 3. STUDIO SNAM SU GNC.** Dagli esiti dello studio presentato all'Autorità sulle possibili cause dell'incremento del GNC, illustrato nel DCO, non emergono con chiarezza le possibili cause di questo considerevole incremento. Tuttavia, pur non essendo state individuate le ragioni in grado di chiarire gli incrementi dei volumi del GNC, Snam desume, in maniera del tutto generica, un collegamento tra il livello di GNC e la portata derivante da una errata o obsoleta progettazione delle linee di misura e/o da una gestione delle stesse non ottimale. Nello specifico, ad avviso di Snam, la vetustà dei misuratori volumetrici e venturimetrici negli impianti di riconsegna non di proprietà dell'impresa maggiore, contribuirebbe in misura significativa alla determinazione del GNC positivo nel bilancio della rete di trasporto. Posto che, come argomentato al punto seguente, la vetustà non può spiegare l'impennata dei volumi di GNC, in ogni caso Enel ritiene che l'effetto dispiegato dalla stessa prescinda dall'assetto proprietario dei misuratori. Infatti il contributo alla determinazione del GNC degli impianti di misura vetusti si suppone sia equivalente sia se di proprietà dei trasportatori sia se di proprietà di terzi.
- 4. NECESSARI APPROFONDIMENTI.** In relazione a quanto sopra riportato, Enel ritiene che le ragioni assunte da Snam per spiegare l'incremento del GNC degli ultimi anni, non siano sufficienti o esaustive a chiarire l'entità dell'incremento dei volumi di GNC registrati negli ultimi anni. In particolare, con riferimento alla vetustà degli impianti di misura, si ritiene che questa dovrebbe avere un effetto costante nel tempo e quindi non può spiegare la crescita improvvisa dei volumi di GNC. Quindi, al fine di dare trasparenza all'intero settore, si condivide quanto chiesto dall'Autorità, ossia che il percorso di analisi delle possibili cause delle variazioni del GNC, da parte di Snam, prosegua attraverso ulteriori specifici approfondimenti.
- 5. REVISIONE TARIFFARIA GNC.** Il meccanismo proposto dall'Autorità, che prevede un conguaglio parziale dei costi effettivamente sostenuti da Snam per acquistare i quantitativi di GNC, può risultare ragionevole, in uno scenario in cui non sia possibile fermare la crescita tendenziale del GNC (per il lag regolatorio di recupero che altrimenti vi sarebbe a causa della media mobile sui volumi degli anni precedenti). In ogni caso, Enel ritiene che sia opportuno, prima di procedere ad una revisione dell'attuale criterio tariffario (applicato solo a partire dall'anno 2020), che vengano individuate in maniera chiara le ragioni che hanno determinato l'attuale andamento dei quantitativi di GNC. Quanto esposto per un interesse generale del sistema, ed anche a prescindere dalla copertura dei ricavi dei trasportatori. La revisione della metodologia tariffaria proposta in consultazione rischia altrimenti di risolversi in una mera

traslazione di costi dai TSO ai clienti finali. Una volta individuate le cause in maniera univoca si potrà valutare l'adozione dell'approccio più appropriato.